



Città di Corleone

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 22 DEL 5 MAG. 2021

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell'art. 11, co. 2, del D.P.C.M. 02.03.2021 – divieto di stazionamento ed ulteriori disposizioni nel periodo compreso tra il 05.05.2021 ed il 19.05.2021 compreso.

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO

- che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate alla graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 31 luglio 2021;
- che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il sopra indicato D.L. n. 52/2021 le cui disposizioni si applicano a far data del 22.04.2021 e sono efficaci sino al 31.07.2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate;

ATTESO CHE il rapido aumento del numero dei contagiati verificatosi in pochi giorni nel territorio comunale, le caratteristiche epidemiologiche del fenomeno e della propagazione hanno imposto l'assunzione di misure di contenimento e gestione adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 03 maggio 2021, con la quale è stata istituita per il Comune di Corleone la c.d. "zona rossa" - nel periodo compreso tra il 05.05.2021 ed il 19.05.2021 compreso - con applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 22.04.2021 nonché del D.P.C.M. del 02.03.2021;

RITENUTO urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure di sicurezza da adottare;

CONSIDERATO che, in particolare, si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazione degli obblighi di distanziamento sociale in particolare nelle zone di assidua frequentazione;

RILEVATO che all'art. 1, co. 5, del D.P.C.M. del 02.03.2021 richiamato dal D.L. 52/2021, è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

ATTESO che l'art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02.03.2021 testualmente recita "*Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private*";

CONSIDERATO che si ritiene opportuno, in ragione dell'allarmante evoluzione del quadro epidemiologico, garantire maggiore incisività alle misure in precedenza rassegnate;

RITENUTO pertanto di disporre il divieto di stazionamento e di assembramento su tutte le aree pubbliche e la chiusura di alcune aree e strutture di competenza comunale nel periodo di vigenza della *c.d. zona rossa*;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l'interesse alla salute garantito costituzionalmente;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre ed al divieto di stazionamento al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;

VISTO il proprio provvedimento n° 47 del 16.09.2020 con il quale è stato attivato il C.O.C;

RITENUTO che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica ex art. 32 della Legge 833/78;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

1. dal 05.05.2021 e fino al 19.05.2021 compreso, dalle ore 05:00 alle ore 22:00 – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali in materia, il divieto di stazionamento e di assembramento su tutte le aree pubbliche,
2. la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti resta consentita nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento all'interno e nelle immediate adiacenze esterne;
3. la chiusura fino al 19.05.2021 compreso:
 - di tutti i circoli ricreativi e associativi aventi sede nel territorio comunale;
 - del Parco urbano Papa Giovanni Paolo II (villa comunale);
 - del cimitero comunale (con esclusivo riferimento all'accesso del pubblico);
 - del sito naturalistico "*Cascata delle due Rocche*";
4. è fatto divieto di svolgere fino al 19.05.2021 compreso attività di pic-nic in tutte le aree a verde di competenza comunale ricadenti nella frazione di Ficuzza.

AVVERTE

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso ad ognuno per il seguito di propria competenza:


- Prefettura di Palermo;
- Presidente della Regione Siciliana;
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Sindaco della Città Metropolitana di Palermo
- Commissariato di P.S. di Corleone;
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Corleone;
- Tenenza Guardia di Finanza di Corleone;
- Comando Corpo Forestale di Corleone;
- Comando di Polizia Municipale di Corleone;
- ai responsabili dei competenti uffici e servizi comunali;

- al Segretario comunale;

che il presente provvedimento sia pubblicato:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia;
- permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

IL SINDACO
Nicolò Nicolosi



che il presente provvedimento sia pubblicato

per 15 giorni consecutivi sul sito internet online

per estratto e pubblicamente nell'aperta sezione del sito istituzionale dell'Ente

Ente Atipolitano Roma

comunicando nell'aperta sezione del sito istituzionale dell'Ente "Alto amministrativo"

IL SINDACO
Nicola Nicotri

